



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 89 del 31 ottobre 2024

ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020

“Modifiche e integrazioni all’Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all’Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, all’Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, nonché all’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista e considerata l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l’esercizio dei potericommissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i. recante la “*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*”;

Vista l’Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “*Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina*”;

Vista la richiesta di integrazione dell’Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021 presentata dal Comune di Pieve Torina e acquisita agli atti commissariali con protocollo n. CGRTS n. 38705 del 04/10/2024, con cui si chiede l’attivazione dei poteri speciali con riguardo all’immobile di proprietà comunale di Pieve Torina, denominato “Chiesa di S. Agata”, sede della Pro Loco di Pieve Torina;

Vista la successiva integrazione della suddetta richiesta di integrazione dell’Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021 presentata dal Comune di Pieve Torina e acquisita agli atti commissariali con protocollo n. CGRTS-0039404-A-09/10/2024, con cui si attesta il nesso di causalità con il Sisma 2016 mediante scheda AeDES e l’inserimento dell’intervento nel censimento SOSE con ID n. 73437;

Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Pieve Torina, dall’USR della Regione Marche e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0042139-A-28/10/2024 e riportata all’Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che l’intervento proposto dal Comune sulla “Chiesa di S. Agata”, sede della Pro Loco di Pieve Torina, risulta di particolare criticità e urgenza per i seguenti motivi:

- a) Risulta necessario velocizzare il recupero e la fruibilità di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune di Pieve Torina;
- b) Sussiste ad oggi un crescente pericolo derivante dall’ammaloramento delle opere provvisorie dovuto al protrarsi dell’intervento nel tempo, e occorre di conseguenza avviare l’intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni per rimuovere il suddetto pericolo;
- c) L’immobile in oggetto risulta vincolato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e deve dunque essere tutelato per il suo valore culturale e artistico;

Vista la nota acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS n. 41483 del 23.10.2024, con cui il Comune di Pieve Torina ha comunicato la superficie lorda catastale e il costo parametrico applicabile alla superficie interessata dall’intervento, ad esclusione delle pitture parietali che saranno sottoposte alla valutazione specialistica della Soprintendenza A.B.A.P.;

Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessità di incrementare le risorse finanziarie previste dall'ordinanza n. 20 del 15 luglio 2021 di un importo pari a euro 142.500,00, destinati all'intervento sulla "Chiesa di S. Agata", sede della Pro Loco di Pieve Torina, come da costo parametrico stimato dall'Amministrazione comunale concordemente con l'USR Regione Marche;

Considerato che il suddetto importo trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista inoltre l'Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "*Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto*";

Considerato altresì che la suddetta Ordinanza prevede all'art. 6, comma 1, che: "*b) limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione*";

Ritenuto che agli interventi relativi ai sottoservizi siano collegate anche le relative opere di sostegno, e che sia pertanto necessario accordare a queste ultime il medesimo regime con riguardo alla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, al fine di rendere più celeri e omogenei gli interventi;

Ritenuto pertanto di integrare in tal senso l'Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022;

Visto altresì l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 (recante, "Norme per l'arte negli edifici pubblici"), ai sensi del quale "*Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:*

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni”;

Visti, anche, l'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 1975, n. 412, che ha stabilito che per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto di cui richiamato articolo 1 della legge n. 717 del 1949, è abrogato; nonché l'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54, a norma del quale anche per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento il disposto al richiamato articolo 1 della legge n. 717 del 1949 è abrogato;

Vista la citata Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante “*Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*” e le successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che, per accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarità delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attività di nuova costruzione bensì interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalità delle singole amministrazioni competenti e ai singoli soggetti gestori, l'applicabilità delle percentuali e dei criteri previsti dall'articolo 1 della legge 717 del 1949, e che occorra quindi disporre in tal senso;

Considerato che tale opzione di facoltatività applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n. 717 del 1949 si pone, altresì, come necessaria allo scopo di evitare dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva realizzazione delle opere;

Ritenuto, comunque, di fare salva la disciplina specifica già dettata in merito dall'Ordinanza speciale n. 27 del 2021;

Vista infine l'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, “*Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali*”;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, della suddetta Ordinanza ai sensi del quale “*4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la Regione, l'USR, la Soprintendenza BCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro 30 giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni*”;

Vista la nota redatta dall'USR della Regione Marche prot. 0906200|17/07/2023|R_MARCHE|GRM|ITPC|P|490.100/2021/SISMA16/35, con cui la Giunta Regionale Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile ha rappresentato quanto segue: *“1) L’art. 5 comma 7 dell’Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021 ha modificato l’Ordinanza Speciale n. 26 del 13/08/2021, individuando l’USR, in luogo della Regione Marche, come soggetto che esercita i poteri di programmazione e di gestione amministrativa degli interventi e, in particolare, come soggetto attuatore del programma operativo degli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza;*

2) A seguito di tali modifiche, la Regione Marche non esercita più alcuna funzione né programmatoria né attuativa in relazione agli interventi disciplinati dall’ordinanza speciale di cui trattasi; di conseguenza, la presenza di un rappresentante regionale nell’ambito del GTV è ormai superflua e ridondante. Pertanto, l’impiego di personale regionale per l’esecuzione dei sopralluoghi del GTV costituirebbe uno spreco di risorse;

3) In passato, risulta che le funzioni di rappresentante regionale in seno al GTV siano state svolte da un funzionario dell’USR, così come previsto dalla DGR 112/2022: è quindi inutile prevedere la partecipazione di due diversi funzionari USR, uno delegato dall’USR e l’altro delegato dalla Regione. Per quanto sopra esposto, si chiede di voler modificare l’art. 9 comma 4 dell’Ordinanza Speciale 26/2021, eliminando dai componenti del GTV il rappresentante della Regione Marche. Nelle more, si ritiene sufficiente la partecipazione al GTV di un unico funzionario dell’USR, anche in rappresentanza della Regione Marche”.

Ritenuto opportuno di accogliere la suddetta richiesta e, per l’effetto, di modificare l’articolo 1, comma 4, dell’Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;

Ritenuta, per le modifiche normative e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Considerato che – anche nell’ottica del generale principio del risultato di cui all’articolo 1 del decreto-legislativo n. 36 del 2023 – occorre procedere con la maggiore rapidità possibile e senza soluzione di continuità soprattutto in relazione a quelle opere urgenti, di particolare criticità e indifferibili quali sono quelle inserite nell’ambito di interventi speciali previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Dato atto dell’intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni dell'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 - "Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina")

1. L'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, recante "*Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina*", viene integrata nei seguenti termini:

a) All'articolo 1, comma 1, dopo il punto n. 6 è aggiunto il seguente punto:

- "*7. ricostruzione e restauro della Chiesa di Sant'Agata, sede della pro loco: importo previsionale stimato 142.500 €*";

b) All'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis:

"3-bis. L'intervento sulla "Chiesa di S. Agata", sede della Pro Loco di Pieve Torina, risulta di particolare criticità e urgenza in quanto:

1) Risulta necessario velocizzare il recupero e la fruibilità di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune di Pieve Torina;

2) Sussiste ad oggi un crescente pericolo derivante dall'ammaloramento delle opere provvisorie dovuto al protrarsi dell'intervento nel tempo, e occorre di conseguenza avviare l'intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni per rimuovere il suddetto pericolo;

3) L'immobile in oggetto risulta vincolato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e deve dunque essere tutelato per il suo valore culturale e artistico";

c) L'articolo 11, comma 1, viene sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 18.110.500,00. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1 della presente ordinanza, di importo pari a euro 1.017.600,00 per il teatro comunale, trova copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'articolo 1, complessivamente in 17.092.900,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'articolo 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità".

Articolo 2

(Integrazione dell'Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre - "Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto")

1. L'Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 recante *“Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto”* viene integrata come segue:

- all'articolo 6, comma 1, alla lett. b) dopo le parole *“limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi”* sono aggiunte le seguenti: *“e delle diverse tipologie di opere di sostegno”*.

Articolo 3

(Applicazione della legge n. 717 del 1949 alle opere inserite in Ordinanze speciali. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2:

- *“2. Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, i soggetti attuatori e le amministrazioni competenti dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717”*.

Articolo 4

(Modifiche all'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 - “Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”)

1. L'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 recante *“Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”*, viene modificata come segue:

- il comma 4, dell'articolo 1, è sostituito dal seguente: *“4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa l'USR, la Soprintendenza BCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro 30 giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni”*.

Articolo 5

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la

riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

**RELAZIONE ISTRUTTORIA AD
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SPECIALE N. 20
COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**

Ottobre 2024

“CHIESA DI SANT'AGATA” SEDE PRO LOCO PIEVE TORINA

SOMMARIO

1. PREMESSA	1
2. “CHIESA DI SANT'AGATA” SEDE PRO LOCO PIEVE TORINA	2
3. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	4
4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	4



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

1. PREMESSA

La relazione istruttoria ha lo scopo di analizzare gli ulteriori interventi proposti dall'amministrazione comunale di Pieve Torina (MC), comunicati e notificati alla struttura commissariale mediante atto protocollato al n. CGRTS n. 38705 del 04/10/2024 ad integrazione dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021. Vengono evidenziate le criticità ed urgenze, dotazioni finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera.

I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati estratti dalle note e relazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Pieve Torina supportati da riunioni, incontri e sopralluoghi. La verifica della stima economica è stata condivisa con i responsabili del Comune e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche (USR Marche). Il ruolo di soggetto attuatore è affidato al Comune di Pieve Torina.

Per quanto concerne le criticità e urgenze richieste come presupposto per l'adozione dell'Ordinanza Speciale (in seguito O.S.) si evidenziano i seguenti aspetti:

- velocizzare il recupero e la fruibilità di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune;
- eliminare il pericolo derivante dall'ammaloramento delle opere provvisorie grazie all'intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni;
- salvaguardare il valore culturale e artistico dei beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004;

Il nesso di causalità con il Sisma 2016 è attestato dalla scheda AeDES esplicitata nei documenti allegati alla nota di integrazione alla richiesta dei poteri speciali pervenuta dal Comune di Pieve Torina alla struttura Commissariale con nota prot. CGRTS n. 39404 del 09/10/2024. L'intervento risulta inoltre inserito nel censimento SOSE con ID n. 73437.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

2. “CHIESA DI SANT’AGATA” SEDE PRO LOCO PIEVE TORINA

L'immobile di proprietà del comune di Pieve Torina, denominato “Chiesa di S. Agata”, di epoca medioevale, catastalmente individuato al Fg. n. 23, p.lla n. 40, è edificio di testa, a partire dall'intersezione tra via Roma e via Vignoli, della zona denominata Borgo, facente parte del tessuto storico più antico del Capoluogo.



Fig. 1 - Estratto Google Maps, localizzazione “Chiesa S. Agata”.




Fig. 2 - Estratto Fg. n. 23 del catasto, localizzazione “Chiesa S. Agata”.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Vincolato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (ID vincolo n. 134322), l'edificio è caratterizzato da un unico livello e locale di geometria rettangolare avente superficie da visura catastale di 57 metri quadrati. Strutturalmente è composto da muratura portante perimetrale in pietra a sacco e copertura lignea a doppia falda. Caratteristica di pregio dell'edificio è l'affresco distribuito lungo parte del perimetro murario interno raffigurante i "Tre Santi" di Girolamo Di Giovanni, famoso pittore camerte del XV secolo, attivo principalmente nel territorio marchigiano durante il periodo storico contraddistinto da una notevole frammentazione politica e frequenti conflitti locali tra lo Stato Pontificio e la signoria dei Da Varano.



Foto 1 - Affresco "Tre Santi" di Girolamo Di Giovanni.



Foto 2 - Affresco "Tre Santi" di Girolamo Di Giovanni

A seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza sia per l'affresco (intervento autorizzato dalla Soprintendenza ai sensi degli artt. 21, c. 4 e

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

22 del D.Lgs. 42/2004 con nota comunale prot. n. 9023 del 09/10/2017, concluso in data 13/11/2017 e successivo bendaggio concluso in data 27/07/2018) che per le murature dell'edificio mediante cerchiatura con funi di acciaio.



Foto 3 - Punto di presa lato nord da via Vignoli.



Foto 4 - Punto di presa lato nord da via Roma.

3. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

L'importo dell'intervento è determinato considerando congruo un costo parametrico di 2.500 €/mq di superficie lorda, che stante le informazioni ricavate dalla visura catastale, trasmessa dall'amministrazione comunale e assunta con nota prot. CGRTS n. 41483 del 23/10/2024, consta in 57 mq, da cui si determina un contributo per l'intervento di riparazione e miglioramento sismico pari a € 142.500,00 al netto del costo di restauro dell'affresco, che essendo di complessa determinazione, si rinvia all'analisi specifica, condotta durante la progettazione, di esperti restauratori di concerto con la

Soprintendenza

A.B.A.P..

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Si riporta la stima delle tempistiche dell'intervento (in giorni).

INTERVENTO UNITARIO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO
	30	100	45	180	30

Roma, 28/10/2024

il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo

Firmato digitalmente da:

Loffredo Gianluca

Firmato il 28/10/2024 09:12

Seriale Certificato: 3232144

Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it - g.loffredo@governo.it